

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Provincia di Udine



***REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE***

INDICE

	<i>Pag.</i>
<i>Art. 1. Ambito e finalità del regolamento</i>	<i>3</i>
<i>TITOLO I Procedure di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2. Classificazione delle occupazioni. Occupazioni abusive.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3. Domanda di occupazione</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4. Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ...</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5. Obblighi del concessionario.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6. Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7. Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8. Rinnovo della concessione/autorizzazione</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9. Attività di commercio su aree pubbliche.....</i>	<i>6</i>
<i>TITOLO II Disciplina del canone di concessione/autorizzazione.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 10. Oggetto del canone</i>	<i>6</i>
<i>Art. 11. Esenzione dal canone</i>	<i>7</i>
<i>Art. 12. Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 13. Suddivisione del territorio comunale.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 14. Determinazione della tariffa base.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 15. Coefficienti moltiplicatori di specificità</i>	<i>9</i>
<i>Art. 16. Durata delle occupazioni</i>	<i>10</i>
<i>Art. 17. Regole di applicazione del canone</i>	<i>10</i>
<i>Art. 18. Soggetti tenuti al pagamento del canone.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 19. Modalità di applicazione e versamento del canone per le occupazioni permanenti</i>	<i>10</i>
<i>Art. 20. Modalità di applicazione e versamento del canone per le occupazioni temporanee</i>	<i>11</i>
<i>Art. 21. Recupero canone evaso e rimborsi</i>	<i>11</i>
<i>Art. 22. Riscossione coattiva</i>	<i>12</i>
<i>Art. 23. Sanzioni.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 24. Disciplina transitoria</i>	<i>12</i>
<i>Art. 25. Entrata in vigore</i>	<i>12</i>

Art. 1. Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni/autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono altresì disciplinate la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le sanzioni.

TITOLO I Procedure di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione

Art. 2. Classificazione delle occupazioni. Occupazioni abusive

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 10, comma 1 e 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione/autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio Comunale competente, su domanda dell'interessato.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione/autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione/autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla sua revoca o estinzione.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'autorità competente, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle relative spese.
5. Resta, comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23.

Art. 3. Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 10, commi 1 e 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio Comunale competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione/autorizzazione.

2. Detta domanda deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune in carta legale e contenere:

a) nel caso di persona fisica o imprese individuale, le generalità la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;

c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;

e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

g) ogni ulteriore documentazione richiesta dall'Ufficio Comunale competente al fine di completare l'esame dell'istanza.

Art. 4. Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio Comunale competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. L'istruttoria si conclude con il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione che deve contenere:

a) gli elementi identificativi della concessione/autorizzazione di cui all'art. 3;

b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione/autorizzazione;

c) la durata della concessione/autorizzazione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;

d) l'obbligo di corrispondere il canone se dovuto, con le modalità indicate dagli artt. 19 e 20;

e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5.

Art. 5. Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione/autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione/autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;

b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;

c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;

d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione/autorizzazione;

e) versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 6. Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione/autorizzazione:

a) il mancato versamento del canone di occupazione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione/autorizzazione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione/autorizzazione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 7. Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e al revoca del provvedimento di concessione/autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di occupazione corrisposto.

Art. 8. Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione/autorizzazione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni/autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione/autorizzazione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al Comune, indicando la durata e i motivi per i quali viene richiesta la proroga.

Art. 9. Attività di commercio su aree pubbliche

1. La concessione/autorizzazione del posteggio per il commercio su aree pubbliche, deve essere richiesta al Comune contestualmente a quella per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione/autorizzazione per l'occupazione. In questo caso la sosta non deve avere una durata superiore ai 30 minuti per la medesima area e giornata, salvo eventuale autorizzazione.

TITOLO II Disciplina del canone di concessione/autorizzazione

Art. 10. Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile del Comune. Ai sensi dell'art. 2 comma 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, sono considerate comunali, ai fini dell'applicazione del presente canone, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi.

Art. 11. Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal pagamento del canone le seguenti tipologie di occupazioni:

- a) occupazioni con passi carrabili;
- b) occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione/autorizzazione da parte del Comune;
- c) occupazioni per i parcheggi destinati a soggetti portatori di handicap;
- d) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- f) occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture trazione animale, durante le soste o nei posteggi a loro assegnati;
- g) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- h) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- i) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore alle sei ore;
- l) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- m) occupazioni realizzate da Associazioni, Enti, Istituzioni, Comitati, che hanno sede ed attività preminente nel territorio comunale e che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune.

Art. 12. Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari;
- c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione/autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

Art. 13. Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione o autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale viene suddiviso in due categorie di classificazione delle strade ed aree pubbliche:

I CATEGORIA: Tutte le vie, viali e piazze ricomprese nella zona centrale del territorio comunale come da seguente elenco: via Dante Alighieri, via Aquileia (sino all'incrocio con via del Peret), via C. Benso c.te di Cavour, via Luigi Chiozza (sino all'incrocio con via Bellini), vicolo Del Forno, via Giuseppe Garibaldi, via Giusto Gervasutti, via Gorizia (sino all'incrocio con via Dal Lusan), piazza Indipendenza, piazza Libertà, via Lung'Ausa, piazza Guglielmo Marconi, via S. Marcuzzi "Montes", via Martiri per la Libertà, via Giuseppe Mazzini, via Mercato, via Mesol, vicolo Modon, largo Guglielmo Oberdan, Piazzale del Porto, via Primo Maggio, via Mons. A. Ramazzotti, via del Risorgimento, via Roma, Borgo Salamon, via S. Francesco d'Assisi, via S. Girolamo, via Nazario Sauro, vicolo delle Semine, viale Stazione, via Terza Armata, via Trento, via Trieste, via Udine, via Undici Febbraio, Piazza Unità d'Italia, via Venezia, via XX Settembre, via XXIV Maggio, via Giuseppe Verdi, via Pietro Zorutti;

II CATEGORIA: Tutte le strade, piazze del territorio comunale ubicate al di fuori delle vie, viali e piazze di prima categoria.

Art. 14. Determinazione della tariffa base

1. Sulla base dei criteri previsti dalla legge (art. 63, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 446/1997), si stabilisce la seguente tariffa base:

a) Occupazioni permanenti

- ***tariffa annua Euro 22,21***

per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in categoria 1)

- ***tariffa annua Euro 15,55***

per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in categoria 2)

b) Occupazioni temporanee

- ***tariffa giornaliera Euro, 1,55***

per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in categoria 1)

- ***tariffa giornaliera Euro 1,09***

per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in categoria 2).

Art. 15. Coefficienti moltiplicatori di specificità

1. Alla tariffa base come determinata nel precedente articolo, per le specifiche attività sotto elencate, si applicano i coefficienti moltiplicatori appresso indicati:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	coefficiente
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	0,80
2	Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico	0,50
3	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	0,20
4	Occupazioni di pubblici esercizi	0,70

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	coefficiente
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale non rientrante nella casistica sottoelencata	0,30
2	Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo non rientrante nella casistica sottoelencata	0,20
3	Occupazione con tende e simili. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stato corrisposto il canone	0,08
4	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,60
5	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto con concessione per posto fisso	0,06
6	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti non titolari di concessione per posto fisso (precari)	0,25
7	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,10
8	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia concesse per un periodo fino a 30 gg. di occup.	0,20
9	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia concesse per un periodo superiore i 30 gg. di occup.	0,10
10	Occupazioni realizzate da pubblici esercizi e concesse per un periodo fino a 30 gg. di occup.	0,08
11	Occupazioni realizzate da pubblici esercizi e concesse per un periodo superiore i 30 gg. di occup.	0,04
12	Occupazioni realizzate da attività commerciali e concesse per un periodo fino a 30 gg. di occup.	0,30
13	Occupazioni realizzate da attività commerciali e concesse per un periodo superiore i 30 gg. di occup.	0,15
14	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive	0,10

Art. 16. Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti come definite dall'art. 2 sono assoggettate al canone ad anno solare senza frazionamenti, anche quando l'occupazione inizia o termina nel corso dell'anno.

2. Le occupazioni temporanee come definite dall'art. 2 sono assoggettate a canone giornaliero nella misura prevista per le singole tipologie.

Art. 17. Regole di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante.

4. Le superfici superiori a mille metri quadrati sono computate, ai fini della determinazione del canone, nella misura del dieci per cento per la parte eccedente la soglia dei 1000 mq.

Art. 18. Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione/autorizzazione o dall'occupante di fatto. Nel caso di pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Nei casi di uso comune ciascuno dei titolari dell'occupazione è obbligato al pagamento del canone.

Art. 19. Modalità di applicazione e versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.

2. La misura del canone annuo da versare è pari al prodotto dell'importo della tariffa base di cui all'art. 14, per il coefficiente moltiplicatore di specificità di cui all'art 15 relativa alla tipologia di occupazione, per i metri quadrati o lineari di occupazione.

3. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione/autorizzazione.

4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

5. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone viene determinato ai sensi dell' art. 63, comma 2, lettera f, del decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997.

6. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente bancario o postale del Comune o di altro soggetto abilitato a riscuotere il canone per conto del Comune, con arrotondamento all'euro inferiore se la frazione è inferiore a 50 centesimi o all'euro superiore se la frazione è superiore o uguale a 50 centesimi.

7. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a 1.000 euro.

Art. 20. Modalità di applicazione e versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione/autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 19, comma 6 e 7. L'utilizzo parziale del periodo o della superficie di occupazione temporanea in origine richiesta non dà diritto a conseguenti restituzioni parziali del canone pagato anticipatamente.

2. La misura del canone annuo da versare è pari al prodotto dell'importo della tariffa base di cui all'art. 14, per il coefficiente moltiplicatore di specificità di cui all'art 15 relativa alla tipologia di occupazione, per i metri quadrati o lineari di occupazione e per il numero di giorni per i quali viene rilasciata la concessione.

3. Se trattasi di concessioni/autorizzazioni ricorrenti, cioè rilasciate per periodi prestabiliti, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

Art. 21. Recupero canone evaso e rimborsi

1. Il Comune, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, provvede al recupero del canone evaso.

2. I rimborsi delle somme indebite eventualmente versate a titolo di canone verranno effettuati su domanda dell'interessato. Il procedimento di rimborso,

attivato dal soggetto interessato con apposita istanza, deve essere concluso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.

3. La domanda intesa ad ottenere la restituzione del canone deve essere presentata nel termine di 5 anni dal pagamento.

4. Allo stesso termine di prescrizione di 5 anni è soggetto il diritto del Comune alla riscossione del canone.

Art. 22. Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del canone è effettuata per mezzo del ruolo dal concessionario nazionale del servizio di riscossione o mediante strumenti alternativi al ruolo.

Art. 23. Sanzioni

1. Il parziale od omesso versamento del canone costituiscono violazione del presente regolamento comunale e comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del 30% del canone dovuto, da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro, delle spese di notificazione, nonché degli interessi legali sulle somme dovute a titolo di canone.

2. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alla sanzione innanzi prevista, le sanzioni stabilite dall'art. 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La decadenza dalla concessione/autorizzazione, intervenuta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del presente Regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo.

Art. 24. Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono efficaci ai sensi dell'applicazione del canone, purché non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. Il pagamento del canone sulla base della tariffa e nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 25. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2. Con la medesima data viene abrogato il vigente Regolamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.